


I.S.I.S. "LEONARDO DA VINCI"- CESENATICO
Prot. 0002211 del 25/06/2020
02-06 (Uscita)



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "LEONARDO DA VINCI"

Istituto Tecnico Economico "G. Agnelli" - Liceo "E. Ferrari"
Sede Amm.va – Segreteria Viale dei Mille n° 158 – 47042 Cesenatico (FC)
Cod. Fisc.: 90028640408 – Distretto Scolastico n° 44 - FOIS00400D
e-mail: fois00400d@istruzione.it www.isiscesenatico.edu.it
tel. 0547-675277



REGOLAMENTO COMITATO DI VALUTAZIONE DOCENTI

(Approvato in data 29.05.2020)

Il Comitato per la Valutazione dei Docenti è istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 dell'art. 1 della legge n. 107/2015.

TITOLO I - DURATA, COMPOSIZIONE

Art. 1. Il Comitato di valutazione è istituito presso l'I.S.I.S. "Leonardo da Vinci" di Cesenatico (FC) senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; nessun compenso è previsto per i componenti.

Art.2. Il Comitato di Valutazione dura in carica tre anni scolastici: 2019/20, 2020/21, 2021/22. In caso di decadenza dei membri, gli stessi sono sostituiti in base a quanto previsto dalla vigente normativa.

Art. 3. Il Comitato di valutazione è composto dai seguenti membri:

- Dirigente Scolastico;
- tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal Collegio dei docenti e uno dal Consiglio di Istituto;
- un rappresentante dei genitori designato dalla componente genitori del Consiglio di Istituto;
- un rappresentante degli studenti designato dalla componente studenti del Consiglio di Istituto;
- un componente esterno individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale tra Docenti, Dirigenti scolastici e Dirigenti tecnici.

TITOLO II - COSTITUZIONE, PRESIDENZA, INSEDIAMENTO

Art. 4. A composizione completata, il dirigente scolastico provvede alla formale costituzione del Comitato mediante decreto di nomina.

Art. 5. Il Comitato di Valutazione è presieduto dal Dirigente Scolastico.

Art. 6. Il Dirigente Scolastico, quale presidente del Comitato di Valutazione, provvede alla prima convocazione per l'insediamento.

Art. 7. Nella prima riunione il Comitato si insedia; è prevista la nomina ad ogni seduta, da parte del Presidente, di un segretario del Comitato con il compito di redigere processo verbale delle riunioni, controfirmato dal Dirigente scolastico.

TITOLO III - CONVOCAZIONE, VALIDITÀ DELLE CONVOCAZIONI E DELLE DELIBERAZIONI DEL COMITATO

Art. 8. Il comitato è convocato dal Presidente:

1. In periodi programmati per individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti, i quali dovranno essere desunti sulla base di quanto indicato nelle lettere a),b),c) dell'art.11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 così come novellato dall'art. 1 comma 129 della legge n. 107/2015;
2. Alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti, ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 417 (in tal caso il Comitato sarà composto dal Dirigente

Scolastico, dai tre Docenti di cui al comma 2, lettera a) e integrato dal Docente cui sono affidate le funzioni di Tutor);

3. Ogni qualvolta se ne presenti la necessità in relazione alla valutazione del servizio di cui all'art. 448 del D.lgs. 297/94 e all'esercizio delle competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'art.501 D.lgs. 297/94

Art. 9. La convocazione del comitato deve essere disposta con un congruo preavviso, di massima non inferiore ai 5 giorni rispetto alla data delle riunioni;

Art.10. La convocazione deve essere effettuata tramite e-mail ai singoli membri dell'organo e mediante pubblicazione all'albo on line di apposito avviso; l'avviso di convocazione deve indicare l'ordine del giorno della seduta del Comitato.

Art.11. La seduta del Comitato, regolarmente convocato, è valida quando interviene almeno la metà più uno dei componenti convocati. In tal caso il Presidente, constatata la presenza del numero legale, può dare avvio ai lavori. In seconda convocazione la seduta è valida anche in assenza della maggioranza dei convocati, purché siano presenti almeno 3 membri convocati.

Art.12. Per qualsiasi decisione da assumere il voto è palese; la votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone.

Art.13. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi dai componenti presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 14. In caso di impossibilità a partecipare del Dirigente Scolastico, lo stesso sarà sostituito dal primo o secondo Collaboratore. Nel caso di reiterata e comprovata impossibilità di deliberare da parte del Comitato, il Dirigente scolastico dovrà provvedere comunque alla formulazione dei criteri con un motivato atto sostitutivo proprio.

TITOLO IV - COMPITI DEL COMITATO

Art. 15. Il Comitato:

1. Individua i criteri per la valorizzazione dei docenti i quali dovranno essere desunti sulla base di quanto indicato nelle lettere a),b),e c) dell'art. 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 così come novellato dall'art. 1 comma 129 della legge n. 107/2015;

2. Esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. Per lo svolgimento di tale compito l'organo è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti previsti nel comma 2 dell'art.11 e si integra con la partecipazione del docente cui sono affidate le funzioni di tutor il quale dovrà presentare una istruttoria;

3. Valuta il servizio di cui all'art.448 (Valutazione del servizio del personale docente) su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico, ed esercita le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'art.501 (Riabilitazione). Per queste due fattispecie il comitato opera con la presenza dei genitori, salvo che la valutazione del docente riguardi un membro del comitato, che verrà sostituito dal consiglio di istituto.

TITOLO V - LINEE DI INDIRIZZO PER LA FORMULAZIONE DEI CRITERI

Art. 16. Il comitato individua autonomamente i criteri per la valorizzazione dei docenti, sulla base delle aree esplicitate dalla legge 107/2015 (Comma 129). Nell'adozione dei criteri valutativi il Comitato è quindi pienamente autonomo e opera senza formali vincoli.

Art. 17. Le aree di valutazione sono quelle indicate dalla legge nelle lettere a), b), e c) dell'art.11. Per ogni area di valutazione devono essere formulati indicatori ad evidenza oggettiva e per ogni indicatore occorre stabilire sia gli strumenti di verifica che il peso di ogni indicatore/area.

Art. 18. Il Comitato definisce i criteri di valorizzazione della funzione docente alla luce del dettato normativo, del PTOF e del PdM di Istituto. I criteri sono rivedibili su richiesta motivata del Dirigente e/o della maggioranza dei membri validamente eletti nel comitato.

Tali criteri saranno ancorati

- al principio di ottimizzazione delle risorse professionali e organizzative che contribuiscono al piano di sviluppo/miglioramento dell'offerta formativa
- alla positiva ricaduta in Istituto delle pratiche professionali

I prerequisiti per la valorizzazione del ruolo docente sono individuati nei seguenti:

- assenza di azioni disciplinari con sanzioni erogate nel corso dell'a.s. di riferimento

La premialità viene individuata nella applicabilità di almeno due dei tre a ambiti previsti dalla normativa vigente e uno dei due deve essere quello previsto dalla lettera A (*qualità dell'insegnamento e contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti.*)

TITOLO VI RACCOLTA DATI

Art 19. Si ritiene opportuna la raccolta degli elementi valutativi alla luce dei criteri declinati in indicatori attraverso una scheda condivisa la cui compilazione viene - previa richiesta ai docenti effettuata dal dirigente scolastico tramite circolare. Ciò comporta la precisazione ai docenti del fatto:

- che le dichiarazioni sono rese ai sensi del DPR 445/2000
- che tali dichiarazioni non escludono il controllo da parte del Dirigente scolastico cui spetta l'attribuzione del bonus alla luce di criteri stabiliti dal Comitato
- che alcuni indicatori possono essere di mera pertinenza del Dirigente scolastico in termini di attribuzione alla luce della loro documentabilità.
- che la restituzione della scheda non è obbligatoria; in tal caso il Dirigente può comunque procedere alla valorizzazione del docente.

TITOLO VII - PUBBLICITÀ DEGLI ATTI

Art. 20 . Gli atti del Comitato sono pubblicati all'albo on-line di Istituto.

RIFERIMENTI NORMATIVI

L. 107/2015 ART. 1 COMMI 126 E SEGG.

126. Per la valorizzazione del merito del personale docente è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un apposito fondo, con lo stanziamento di euro 200 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti, considerando altresì i fattori di complessità delle istituzioni scolastiche e delle aree soggette a maggiore rischio educativo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

127. Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti, istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 del presente articolo, assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 126 sulla base di motivata valutazione.

128. La somma di cui al comma 127, definita bonus, e' destinata a valorizzare il merito del personale docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e ha natura di retribuzione accessoria.

129. Dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' sostituito dal seguente: Art. 11 (Comitato per la valutazione dei docenti).

- 1) Presso ogni istituzione scolastica ed educativa e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti.
- 2) Il comitato ha durata di tre anni scolastici, e' presieduto dal dirigente scolastico ed e' costituito dai seguenti componenti: a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto; b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto; c) un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.
- 3) Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:
 - a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
 - b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
 - c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.
- 4) Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo.

A tal fine il comitato e' composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a), ed e' integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.

- 5) Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501

Dlvo 297/94

Art. 448 - Valutazione del servizio del personale docente

1. Il personale docente può chiedere la valutazione del servizio prestato per un periodo non superiore all'ultimo triennio.
2. Alla valutazione del servizio provvede il comitato per la valutazione del servizio di cui all'articolo 11, sulla base di apposita relazione del direttore didattico o del preside che, nel caso in cui il docente abbia prestato servizio in altra scuola, acquisisce gli opportuni elementi di informazione.
3. La valutazione è motivata tenendo conto delle qualità intellettuali, della preparazione culturale e professionale, anche con riferimento a eventuali pubblicazioni, della diligenza, del comportamento nella scuola, dell'efficacia dell'azione educativa e didattica, delle eventuali sanzioni disciplinari, dell'attività di aggiornamento, della partecipazione ad attività di sperimentazione, della collaborazione con altri docenti e con gli organi della scuola, dei rapporti con le famiglie degli alunni, nonché di attività speciali nell'ambito scolastico e di ogni altro elemento che valga a delineare le caratteristiche e le attitudini personali, in relazione alla funzione docente. Essa non si conclude con giudizio complessivo, né analitico, né sintetico e non è traducibile in punteggio.
4. Avverso la valutazione del servizio è ammesso ricorso al provveditore agli studi che, sentita la competente sezione per settore scolastico del consiglio scolastico provinciale, decide in via definitiva.

